

**Pubblicato il 13/12/2021**

**Sent. n. 672/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 704 del 2019, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Caso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Savoia, 72; contro

Comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Trabucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota del Comune di Sabaudia, Sett. VIII, -OMISSIS-, recante notifica del verbale d'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del -OMISSIS-, per opere eseguite in Sabaudia -OMISSIS-;

della nota Comune di Sabaudia, Sett. VIII, -OMISSIS- (recante ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, ex art. 15, comma 3, L.R. Lazio n. 15/2008;

nonché per l'annullamento di ogni altro atto o provvedimento, comunque denominato ed ancorché non cognito, se ed in quanto illegittimo e lesivo, che a qualsivoglia titolo risulti essere connesso, presupposto e/o conseguente alle note suindicate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1) Con ricorso notificato a mezzo pec il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe, con cui il Settore VIII del Comune di Sabaudia ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione -OMISSIS- ad oggetto in manufatti abusivi ivi descritti ubicati presso la loro proprietà sita in -OMISSIS-, e ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 comma 3 della L.R. Lazio n. 15/08 determinata in € 9.000 sulla base della -OMISSIS- allegata alla deliberazione di C.C. -OMISSIS-.

2) Espongono i ricorrenti:

- che con ricorso iscritto al R.G. -OMISSIS- di questo Tribunale hanno impugnato la succitata ordinanza di demolizione;

- che in data -OMISSIS- hanno presentato una s.c.i.a. “a sanatoria”, che il Comune di Sabaudia, con determinazione del -OMISSIS- - gravata con motivi aggiunti – ha dichiarato improcedibile;  
- che con nota del -OMISSIS- - pure gravata con motivi aggiunti – il Comune ha reiterato il rigetto della suddetta Scia;

- che questo Tribunale ha respinto il gravame con sentenza del -OMISSIS-, appellata dai ricorrenti innanzi al Consiglio di Stato, con ricorso ivi iscritto al R.g. -OMISSIS-, ed ancora pendente;

- che con distinto ricorso R.g. -OMISSIS- anch'esso pendente, hanno impugnato innanzi al TAR Lazio Roma la determinazione Regione Lazio, -OMISSIS-, recante “Provvedimento negativo relativo all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”, inerente il procedimento in accertamento di conformità.

3) Tanto premesso, a sostegno del gravame deducono le seguenti censure di violazione di legge (art. 31 D.P.R. 380/01; art. 15 L.R. n. 15/2008; artt. 2, 3 e 21 septies L. 241/90) ed eccesso di potere:

I) L'omessa indicazione dell'area da acquisire, finanche nell'atto d'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino, implica la attuale e definitiva carenza di un elemento costitutivo essenziale della fattispecie.

II) L'impugnato accertamento di inottemperanza non tiene in alcun conto che, nell'ambito del procedimento penale -OMISSIS-, a cui i ricorrenti sono stati sottoposti in relazione agli abusi edilizi loro contestati, la Procura della Repubblica di Latina posto sotto sequestro i due manufatti di cui si discute, e che i ricorrenti - pur avendovi fatto formale istanza - non hanno ottenuto il richiesto dissequestro loro negato con provvedimento del -OMISSIS-, in data -OMISSIS-.

III) L'accertamento comunale d'inottemperanza, qui impugnato - pur citando la sentenza di codesto Ecc.mo TAR -OMISSIS-, di rigetto del ricorso di primo grado, avverso la misura demolitoria - omette di dar conto della pendenza, in Consiglio di Stato, dell'appello ivi iscritto al R.G. -OMISSIS-; neppure si dà conto, della pendenza del ricorso proposto innanzi al TAR Lazio sede di Roma per l'annullamento del “provvedimento negativo relativo all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004.

Inoltre, la sanzione dell'acquisizione gratuita in danno è prevista solo verso il proprietario che sia responsabile materiale dell'abuso, mentre nel caso di specie emerge la preesistenza di quei manufatti rispetto al momento dell'acquisto da parte dei ricorrenti.

4) Con ordinanza -OMISSIS-, la sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare richiesta con separata istanza.

5) Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2021, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è fondato.

7) Rileva il Collegio che sebbene in termini generali vige il principio secondo il quale “La misura penale del sequestro non costituisce un impedimento assoluto (alla stregua del caso fortuito o della forza maggiore) all'adempimento dell'ordine di demolizione, stante la possibilità per il relativo destinatario di ottenere all'uopo il dissequestro del bene, ai sensi dell'art. 85 delle disp. att. c.p.p. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 03/08/2020, n. 3458), nel caso di specie i ricorrenti avevano formulato l'istanza di sequestro che però era stata respinta con il provvedimento del -OMISSIS- in data -OMISSIS-.

Nella fattispecie in esame, quindi, ricorre l'ipotesi per cui “Nel caso in cui l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione sia stato sottoposto a sequestro penale preventivo ed il giudice penale abbia rigettato l'istanza di dissequestro, l'efficacia dell'ordine di demolizione è sospesa fino al termine di durata del sequestro, di conseguenza non sussiste alcun pregiudizio grave ed irreparabile sul piano del giudizio amministrativo” (Consiglio di Stato, sez. VI, 08/04/2020, n. 1842).

8) Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati – fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell'Amministrazione – posto che i ricorrenti si trovavano nell'impossibilità di dare esecuzione all'ordine di demolizione, stante la sottoposizione a sequestro dei manufatti e il rigetto dell'Autorità Giudiziaria dell'istanza di dissequestro avanzata dai ricorrenti.

9) Il Collegio prende atto, peraltro, che nelle more del giudizio il Tribunale Penale di Latina, all'udienza del -OMISSIS-, ha confermato – in sede di lettura del dispositivo di sentenza –

l'assoluzione, per intervenuta prescrizione dei reati, dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- in merito alle stesse vicende edilizie di cui all'odierno ricorso, per cui è prevedibile che a tale pronuncia farà seguito il dissequestro dei manufatti contestati.

10) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 704/19 lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE

Roberto Maria Bucchi

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.